

ENERGIA: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica - Avvio del procedimento per conseguire l'autorizzazione unica regionale (cd. PAUR) - Apposizione di un vincolo diretto ex artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42/04 - Arresto del procedimento volto al rilascio della autorizzazione - Effetto legale correlato alla emergenza del vincolo.

Tar Lazio - Roma, Sez. II quater, 19 luglio 2022, n. 10292

“[...] il MIC ben può avere appreso della sussistenza dei beni, e averne soppesato l'interesse, proprio in occasione della conferenza dei servizi concernente l'esecuzione di un impianto energetico che li coinvolge. Una volta spiegata così la sovrapposizione temporale, non emerge in causa nessun altro elemento concreto che possa sorreggere la prova dello sviamento di potere. Una volta chiarito che l'amministrazione ha esercitato il potere per le finalità per le quali la legge glielo attribuisce, l'aggravamento del procedimento per il rilascio della autorizzazione alla realizzazione dell'impianto non è altro che un effetto legale correlato alla emergenza del vincolo [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Merid;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) è proprietario del terreno e dei manufatti che sorgono presso il Comune di Canino al fg. 71, p.lla 37 sub 2-3-4, fg. 81, p.lla 6 parte, 7, 36 parte, fg. 82, p.lle 1 e 3 del catasto. In particolare, presso tale area si erge la Chiesa di San Giovanni Battista della Sugherella (in passato parzialmente convertita ad uso agricolo), e alcuni altri manufatti ove si esercita l'agricoltura, in accordo con l'azzoneamento E1.

La proprietà si estende ad un ulteriore fondo contiguo di circa 510 ettari, individuato al catasto al fg. 69 p.lla 105, fg. 70 p.lla 117, fg. 71 p.lle 1, 3, 16 e 34, fg. 72 p.lla 187, fg. 74 p.lla 72, fg. 79 p.lla 9, fg. 80 p.lle 1, 2, 5 e 7, fg. 82 p.lle 6 e 7, fg. 83 p.lle 4 e 7, fg. 87 p.lle 2, 3 e 12.

Il 6 agosto 2020 la ricorrente Atlante srl ha stipulato con lo SMOM un contratto preliminare per la concessione del diritto di superficie e di servitù sull'area, per un'estensione di circa 200 ettari, al fine di realizzarvi un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Atlante srl ha di conseguenza avviato il procedimento per conseguire l'autorizzazione unica regionale (cd. PAUR).

Nel corso del relativo iter, il MIC, su impulso della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per Viterbo e l'Etruria meridionale ha apposto un vincolo diretto, ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004, sul primo complesso di beni sopra citato, ed in particolare sul "complesso dell'antica precettoria di San Giovanni Battista, con tutte le sue stratificazioni storico-costruttive e i fabbricati annessi", ritenendo che esso abbia "valore storico-artistico particolarmente importante".

Contestualmente, il MIC ha apposto un vincolo indiretto, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004, sull'area di proprietà di SMOM individuata al catasto al fg. 70, p.lle 117 parte, 118, subb. 1, 2 e 3; fg. 71, p.lle 1 parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34 parte, 39, 40; fg. 72, p.la 187; fg. 80, p.la 2, 5 parte, 9 parte; fg. 81, p.lle 2, 3, 4, 5, 6 parte, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25 parte, 32, 33, 35 subb. 1, 2 e 3, 36 parte, 39, 40, 41, 43; fg. 82, p.lle 2, 4, 5, 7 parte; fg. 83, p.la 4 parte.

Al fine di preservare i beni oggetto di tutela diretta, tale ultimo vincolo reca stringenti previsioni, tra cui il divieto di edificare, se non "per volumi tecnici e annessi funzionali alle attività agricole e pascolive".

Il DM n. 187 del 22 settembre 2021, fonte di entrambi i vincoli, è stato impugnato con l'odierno ricorso, che ne chiede l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Altresì impugnati sono gli atti di avvio di entrambi i procedimenti, la relazione storico-artistica della soprintendenza, il parere di approvazione della proposta della soprintendenza da parte della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, le note recanti notifiche e comunicazioni: per tale parte, si può fin d'ora rilevare l'inammissibilità delle censure, in quanto dirette ad atti di natura meramente endoprocedimentale.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente muove al MIC la contestazione di avere operato in sviamento di potere, allo scopo, vale a dire, non già di tutelare l'area di interesse culturale, ma piuttosto di arrestare il procedimento volto al rilascio della autorizzazione alla realizzazione dell'impianto energetico, posto che, in assenza di vincolo, il potere del Ministero si esaurisce nell'esprimere un parere non vincolante, che, per di più, se negativo, non permette di attivare i rimedi di cui all'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Tale doglianza non è sorretta da convincenti allegazioni probatorie, perché si esaurisce nel rilevare la contestualità cronologica dei vincoli con la pendenza del procedimento di autorizzazione.

È però ovvio che il MIC ben può avere appreso della sussistenza dei beni, e averne soppesato l'interesse, proprio in occasione della conferenza dei servizi concernente l'esecuzione di un impianto energetico che li coinvolge. Una volta spiegata così la sovrapposizione temporale, non emerge in causa nessun altro elemento concreto che possa sorreggere la prova dello sviamento di potere.

Una volta chiarito che l'amministrazione ha esercitato il potere per le finalità per le quali la legge glielo attribuisce, l'aggravamento del procedimento per il rilascio della autorizzazione alla realizzazione dell'impianto non è altro che un effetto legale correlato alla emergenza del vincolo.

La censura va perciò rigettata.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione di legge, perché lo SMOM non sarebbe ente pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004.

In questa prospettiva, il vincolo sarebbe stato imposto ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, che, come è noto, attribuisce la qualità di bene culturale alle cose di interesse appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici territoriali, alle persone giuridiche private senza scopo di lucro, e "ad ogni altro ente ed istituto pubblico", peraltro in via prodromica alla verifica di cui al successivo art. 12.

Lo SMOM non rientrerebbe in nessuna di tale categorie di soggetti, con la conseguenza che il DM impugnato sarebbe stato adottato al di fuori dei casi previsti dalla legge.

3.1 La censura non è fondata.

Come è noto, spetta al giudice qualificare la natura del potere in concreto esercitato, sulla base di elementi obiettivi, e quale che sia l'autoqualificazione che di esso offre l'amministrazione.

Nel caso di specie, benché l'atto impugnato rechi effettivamente menzione dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, ugualmente appare evidente che sia stato esercitato il potere previsto dal successivo comma 3, nelle forme indicate dall'art. 14, vale a dire che siano state applicate tali disposizioni, l'ultima delle quali a propria volta menzionata nell'atto.

Ne dà conferma la circostanza che il vincolo diretto è stato affermato alla luce dell'interesse storico-artistico "particolarmente importante" dei beni, con formula che rinvia alla definizione contenuta nell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, anziché a quella recata dall'art. 12 seguente. Quest'ultimo, per i beni assistiti da una presunzione di portata cautelare relativa alla rilevanza culturale in ragione della qualità pubblica del proprietario, si limita ad esigere un apprezzamento sul

cd. “interesse semplice”, di minor rigore rispetto a quello indicato per i beni culturali di cui all’art. 10, comma 3.

Nel caso in questione invece, è quest’ultimo, di particolare importanza, ad essere stato affermato, ciò che priva di rilievo la questione afferente alla natura dello SMOM, atteso che non è in discussione la tutela culturale cautelare anticipata di cui all’art. 10, comma 1, ma la legittimità di una dichiarazione assunta ai sensi degli artt. 13 e 14 successivi, alla quale è soggetto chiunque, e non solo i soggetti indicati dall’art. 10, comma 1.

Va da sé che a tale conclusione non osta la circostanza che sia stata la commissione regionale per il patrimonio culturale a valutare l’interesse alla tutela, posto che l’intervento di tale organo è previsto anche nel procedimento di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004 (e non soltanto in quello di cui all’art. 12) dall’art. 47, comma 2, lett. b) del DPCM n. 169 del 2019 e che, ancora una volta, non ha rilievo quali disposizioni siano state citate a sostegno degli atti adottati, ma, sul piano oggettivo, quale potere sia stato in effetti esercitato.

In particolare, l’atto impugnato, pur citando la lett. a) dell’art. 47, comma 2 (che si riferisce ai beni di cui all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004), dà conto del fatto che la commissione ha “approvato” il parere della soprintendenza, e quindi della conformità al modello procedimentale di cui alla lett. b) dell’art. 47, comma 2.

4. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che l’atto impugnato non abbia preso in esame le numerose osservazioni che SMOM ha svolto nel corso dei procedimenti per contrastare l’apposizione dei vincoli, incorrendo così in difetto di istruttoria e motivazione.

La censura non è sorretta da interesse, perché è il solo SMOM a potersi lamentare del fatto che le proprie osservazioni siano state ignorate.

In ogni caso, essa sarebbe infondata: è incontestato che le controdeduzioni svolte dalla soprintendenza rispetto alle osservazioni di SMOM siano state svolte, e poste a disposizione di quest’ultima il 28 aprile 2022, a seguito di accesso agli atti, sicché è stato pienamente adempiuto l’obbligo di motivazione per relationem (Cons. Stato, sez. IV, n. 3609 del 2021), perché l’atto recante le motivazioni sui punti controversi, benché non allegato al DM, è stato reso disponibile, cosicché SMOM ne ha potuto prendere piena contezza.

5. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, la ricorrente contesta che sussistessero i presupposti per apporre il vincolo diretto sul complesso della precettoria di San Giovanni Battista, poiché: a) i beni vincolati non sarebbero omogenei: b) essi sarebbero privi di notevole importanza storica e artistica; c) con l’eccezione della chiesa e del fabbricato contiguo, non risalirebbero a oltre 70 anni, come invece richiesto dall’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004.

5.1 Soggetti a vincolo diretto sono:

- a) l' "antica" precettoria, ossia la Chiesa di San Giovanni Battista e la relativa corte rurale planimetricamente articolata in forma di "C" (composta un fabbricato di costruzione più recente rispetto alla Chiesa e una stalla-rimessa del XX secolo e una serie di essicatoio la cui realizzazione risalirebbe al 1949);
- b) un fontanile poco distante dal predetto agglomerato lungo circa 20 metri;
- c) due nuclei edilizi composti da una casa colonica bifamiliare, con piccoli annessi a questi funzionali e un padiglione essicatoio, tutti edificati intorno al 1949;
- d) un ulteriore casale – posto a circa 500 metri della precettoria – sulla sommità di un'altura denominata, "Poggio della Campana", risalente anch'esso al XX secolo;
- e) una macchia di pini domestici risalenti alla metà del secolo scorso presenti sull'altura di "Poggio della Campana".

Secondo la relazione storico-artistica su cui poggia l'atto impugnato:

"Il complesso dell'antica precettoria di S. Giovanni Battista, con tutte le stratificazioni storico-costruttive e i fabbricati annessi (...), costituisce nel suo insieme una testimonianza particolarmente importante per la storia dell'architettura medievale e per quella del XX secolo, oltre che per la storia del territorio. Queste strutture documentano infatti le peculiari dinamiche insediative e costruttive medievali degli ordini ospitalieri nelle aree della Tuscia laziale e, allo stesso tempo, le particolari mutazioni storiche del sistema agrario e delle relative tipologie costruttive ed edilizie avvicendatesi in questa parte della Maremma nella prima metà del secolo scorso. Le architetture individuate descrivono e costituiscono parte integrate di una tenuta agricola storica di antica formazione, ancora oggi attiva e sostanzialmente integra nelle sue parti".

Sulla base di tali premesse si possono affrontare le censure di parte ricorrente sopra sintetizzate.

6. Con riguardo alla collocazione temporale delle opere, non vi è contestazione sul fatto che la chiesa e il fabbricato sub a) risalgano ad oltre 70 anni.

Gli essicatoio sub a) sono stati datati al 1949 grazie a targhe murate sulla facciata che riportano tale data, la quale, con ovvio ragionamento deduttivo, ha permesso di collocare cronologicamente l'edificazione.

Quanto alla stalla-rimessa sub a), è convincente la deduzione dell'amministrazione per la quale tale fabbricato, di carattere principale ai fini dello sviluppo dell'azienda agricola nel XX secolo, sia antecedente alla realizzazione degli essicatoio del 1949: né lo stesso SMOM, pur proprietario dell'area da tempo immemorabile, ha apportato nel procedimento alcun elemento per superare tale conclusione.

La relazione esclude, invece, la tutela per la casa colonica adiacente, posto che essa è risultata di più tarda datazione.

Il fontanile sub b) è attestato già nel catasto gregoriano.

La casa colonica, con annessi funzionali, e il padiglione essiccatoio sub c) sono stati congruamente datati al 1949 grazie a due lapidi con croce di Malta.

Il casale sub d) risale al 1950, come da accastamento di SMOM (cfr memoria di replica dell'Avvocatura dello Stato, pag. 16, nel ricorso proposto da SMOM avverso il medesimo DM qui impugnato).

La macchia di pini sub e) è stata collocata ad oltre 70 anni grazie ad una foto area del 1940, che, se anche non chiarissima come sostiene il ricorrente, ha trovato conferma nelle "indicazioni fornite dagli stessi gestori dei fondi, in occasione del sopralluogo" del 2021.

Perciò, si appalesa per le ragioni sopra esposte l'infondatezza della censura, nella parte in cui vi si contesta la vetustà delle componenti del complesso.

7. La censura è, a parte quanto precede, fondata, nei sensi e nei limiti che seguono, e solo con riferimento al vincolo diretto.

7.1 Il Tribunale premette che l'ampia discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione si vale per esprimere il proprio giudizio sull'interesse culturale di un bene deve poggiare su una rigorosa e approfondita motivazione.

Ove la tutela sia prescritta non già per un singolo cespite, ma per un complesso di beni, come è accaduto nel caso di specie, tale motivazione non può prescindere dal chiarire il percorso logico attraverso il quale si è giunti a concludere per l'omogeneità di essi, che è il presupposto stesso su cui si fonda un vincolo esteso.

Nel caso di specie, il MIC ha individuato a fondamento della tutela un interesse particolarmente importante di carattere "storico-artistico", fondendo, perciò, due degli elementi che l'art. 10, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2004 seleziona a componenti del rilievo culturale di un bene.

Ciò comporta, sul piano della motivazione, che l'omogeneità si deve misurare con entrambi tali interessi, nel senso che si dovrà argomentare, in modo non manifestamente incongruo, illogico e contraddittorio, per quale via tutti i beni accomunati dal medesimo vincolo siano una concreta e apprezzabile epifania di un unico, specifico interesse storico e artistico.

La scelta di avvolgere un insieme di beni nell'ambito di un unico vincolo diretto, in altri termini, comporta che unica sia, a sua volta, la manifestazione dell'interesse, ovvero che il "complesso" soggetto a tutela emerga quale incarnazione di una produzione artistica unitaria, ovvero di vicende storiche a propria volta riconducibili ad unità, dovendo l'amministrazione individuare il filo che

avvolge tali beni in una matassa che li distingue dal marasma della storia e dalla poliedricità multi versatile dell'arte.

E, si deve aggiungere, la motivazione è altresì tenuta a dar conto delle ragioni che rendono, sempre nel caso concreto, l'interesse "particolarmente importante", ossia tale da spiccare o in assoluto per la centralità che l'opera vincolata assume in arte o nell'evoluzione storica dei fatti umani ("particolarmente", in quanto di alto valore), o nel raffronto con opere analoghe, rispetto alle quali, tuttavia, quella vincolata assuma tratti distintivi che da esse la separino, reclamando un livello più incisivo di protezione ("particolarmente", in quanto parte specifica e meritevole di tutela, rispetto ad un tutto non necessariamente di analogo rilievo culturale, e dunque dotata di pregio qualificato).

7.2 Quanto al complesso oggetto di causa, la valutazione compiuta dal MIC in ordine alla omogeneità dei beni, secondo i criteri appena esposti, ha trovato espressione, dopo un'accurata descrizione dei compendi, delle loro origini ed evoluzioni, nel passo conclusivo della relazione storico-artistica, riprodotto sopra, al paragrafo 5.1.

In sintesi, si sarebbe in presenza di un nucleo originario, che segna le modalità insediative dell'ordine ospitaliero fin dal medioevo, e che permane immutato pressoché fino agli inizi del XX secolo, quando si è impresso nuovo impulso alla attività agricola, sia adibendo parte della chiesa a fienile, sia realizzando le nuove opere di cui si è già dato conto. Esse sorgerebbero a testimonianza della evoluzione cronologica sia del sistema agrario nella Tuscia, sia della correlate tipologie costruttive ed edilizie.

In questa prospettiva, a minare l'omogeneità dei beni (o meglio, la congruità della motivazione svolta dall'atto impugnato a dimostrazione di essa) non vale né osservare che taluni di essi sorgono a lunga distanza temporale e spaziale dalla chiesa, né che essi sarebbero in parte deperiti, perché se davvero l'amministrazione avesse dimostrato la unità artistica o storica del compendio, nell'accezione sopra specificata dal Tribunale, ciò sarebbe sufficiente per far concludere che vi è il filo semantico che permette di isolare una monade operosa nella storia o nell'arte, o in entrambe, sia pure con le metamorfosi, e persino il deperimento, che il corso dei secoli infligge alle cose umane.

7.3 Tuttavia, la censura è fondata, per la parte in cui, lamentando difetto di motivazione, sottolinea la carenza di un ben dimostrato collegamento tra i beni del compendio, tale da porre in luce la omogeneità, sottesa alla unicità del vincolo.

Come si è visto, la relazione storico-artistica fonde, a sostegno dell'esigenza di tutela, due profili che caratterizzerebbero il complesso, ma non è capace di spiegare in che modo essi si leghino logicamente, per alimentare un interesse storico-artistico particolarmente importante.

Da un lato vi sono, infatti, le vicende insediative e di vita della comunità dell'ordine ospitaliero in epoca medioevale, riflesse con particolare vigore nella parte iniziale della relazione stessa, dedicata alla chiesa di san Giovanni Battista.

Dall'altro lato, sono ricostruite le tappe che hanno segnato il passaggio a più moderni metodi agricoli, con attenzione alle "innovazioni architettoniche e costruttive che il movimento moderno ha introdotto nell'edilizia minore e rurale".

Senonché, la relazione omette del tutto di specificare il peculiare rapporto che lega i due profili appena esposti, riconducendoli ad unità.

Non si chiarisce, in particolare, se e in quale misura l'adozione di nuove tecniche costruttive e agricole sia, o no, uno specifico contributo offerto dall'ordine ospitaliero, o da ordini analoghi di origine medioevale, in modo tale che, nella prospettiva dell'interesse storico particolarmente importante, emerga una vicenda umana se non unica, perlomeno peculiare, della quale è opportuno conservare integre tracce e memoria.

Viceversa, il percorso motivazionale della relazione, pur dopo aver dato ampiamente conto delle tappe di insediamento dell'ordine nella Tuscia e delle tecniche costruttive adottate in era medioevale, compie poi un balzo al XX, a seguito del quale la descrizione concerne manufatti agricoli che, sulla base di quanto da essa desumibile, ben potrebbero essere stati realizzati da qualsivoglia azienda, anche priva del retroterra storico e culturale dell'ordine, salvo il particolare dell'apposizione (talvolta, ma non sempre) della croce maltese.

In tal modo, l'omogeneità dei beni non è stata congruamente motivata, quanto all'interesse storico. Ove si accolga, infatti, il punto di partenza legato alle sorti degli ordini cavallereschi, dal quale muove la relazione, non è esposto adeguatamente perché esso abbia una qualsivoglia importanza, quando si tratta di valutare "le particolari mutazioni storiche del sistema agrario e delle relative tipologie costruttive ed edilizie avvicendatesi in questa parte di Maremma nella prima metà del secolo scorso", perché queste ultime non sono state poste in connessione con l'epopea storica degli ordini cavallereschi.

Qualora, invece, si intenda enfatizzare lo sviluppo nel tempo della architettura e dell'edilizia agricola, allora l'insistenza sulle origini "cavalleresche" del sito diviene sovrabbondante, e tale da privare l'atto impugnato di un coerente sviluppo logico delle argomentazioni, in riferimento alla omogeneità dei beni appartenenti al complesso, e alla finalità stessa per la quale il vincolo diretto viene apposto: non è chiaro, vale a dire, se l'amministrazione intenda far salva la memoria ereditaria degli ordini medioevali nella storia, ovvero il racconto dei germogli delle aziende agricole del primo novecento.

Tale vizio è particolarmente evidente con riguardo alla “macchia di pini domestici” sub e) sopra, che viene vincolata in quanto si sospetta (senza averne prova certa) che in origine fosse stata realizzata a forma di croce (oramai dispersa), e comunque perché in grado, a suo tempo, di permettere l’identificazione della proprietà dell’Ordine a lunga distanza.

Tale elemento (in astratto non privo di interesse storico, ove fosse dimostrata l’opera dell’uomo nel disporre i pini in forma di croce, dimostrazione che manca), non ha alcuna connessione con l’architettura agricola del primo ‘900, ma attiene esclusivamente alle vicende storiche dei Cavalieri, cosicché l’inclusione nell’unico vincolo a tutela della storia del movimento edilizio rurale non può che rafforzare il convincimento del Tribunale sulla carenza logica della relazione su cui poggia il DM impugnato.

7.4. L’atto impugnato è parimenti carente, quanto alla motivazione riservata all’interesse artistico particolarmente importante, sul piano della omogeneità dei beni tutelati.

Secondo la relazione, “le architetture individuate descrivono e costituiscono parte integrate di una tenuta agricola di antica formazione, ancora oggi attiva e sostanzialmente integra nelle sue parti”

Tuttavia, una volta depurata tale descrizione dalla ascendenza cavalleresca della tenuta, che come si è visto non è dimostrato apportare alcunché di specifico su questo piano, resta insufficiente un apprezzamento di interesse per un compendio che, pur rappresentando un esempio di “edilizia minore e rurale”, non mostra di rivestire (nei limiti di quanto argomentato dalla soprintendenza) né un aspetto di elevata importanza, né peculiari profili che valgano a distinguerlo in modo saliente da analoghe testimonianze di architettura agricola “minore”.

L’amministrazione, allo scopo di apprezzare senza incongruità l’importanza “particolare” dell’interesse, avrebbe perciò dovuto sottolineare la centralità del complesso sul piano del contributo all’architettura in questione, perlomeno in ragione della sua specifica identità, nel raffronto con altre tenute agricole coeve, se presenti.

7.5 Mancando di procedere in tal modo, e sovrapponendo i distinti profili della storia dell’Ordine e del suo contributo identitario all’arte da un lato, e dell’evoluzione dell’architettura rurale dall’altro, senza congiungerli in una trama unitaria, l’atto impugnato è incorso nel contestato deficit di motivazione, tanto per il verso della omogeneità delle parti del compendio raggiunte dal vincolo diretto, tanto per quello del “particolare” interesse storico e artistico dei beni vincolati.

Ne consegue l’annullamento del DM impugnato sia nella parte in cui pone il vincolo diretto, sia nella parte in cui formula quello indiretto, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004. Quanto a quest’ultimo, infatti, per il quale la ricorrente deduce invalidità derivata, è ovvio l’effetto caducante prodotto dall’annullamento della tutela diretta, alla quale soltanto è funzionale quella indiretta.

8. Ragioni logiche e di economia processuale comportano, perciò, l'assorbimento del quarto motivo di ricorso, che svolge censure specificamente indirizzate all'apposizione della tutela indiretta, per il profilo della congruità, proporzionalità, ragionevolezza, e del difetto di motivazione e istruttoria, e delle censure concernenti il vincolo indiretto accennate nei motivi di ricorso indirizzati contro la tutela diretta.

9. A seguito dell'apposizione dei vincoli, si è concluso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale (PAUR) all'esecuzione dell'impianto fotovoltaico, con esito negativo.

La Regione Lazio, con determina del 24 febbraio 2022, sulla base del parere negativo in punto di VIA della Direzione regionale ambiente, ha concluso in tal modo la conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti, che la ricorrente ha graduato, affermando che è proprio prioritario interesse vedere accolta la censura di invalidità derivata, conseguente alla (qui oramai accertata) illegittimità del DM impositivo dei vincoli (sono censurati anche, e inammissibilmente, atti endoprocedimentali).

Difatti, è pacifico, (e riconosciuto dalla stessa difesa della Regione) che la determinazione negativa si è basata sul parere negativo attinente alla VIA, il quale, a sua volta, ha ritenuto di non poter prescindere dal parere negativo che il MIC ha opposto al progetto. A sua volta, tale parere si basa sul rilievo culturale acquisito dai beni, a seguito del DM annullato all'esito del ricorso introduttivo.

Parimenti, è stato attribuito significato alla mancata acquisizione dell'autorizzazione statale che l'art. 21 del d.lgs. n. 42 del 204 prevede per l'esecuzione di opere su beni culturali.

È perciò evidente che l'illegittima apposizione dei vincoli ha inciso in modo determinante sull'esito della conferenza dei servizi, comportando il diniego di VIA, e, conseguentemente, del PAUR.

È perciò fondato in via assorbente il primo motivo aggiunto, con il quale è dedotta la illegittimità derivata della determina negativa di conclusione della conferenza dei servizi, che va perciò annullata.

Per effetto di ciò, il procedimento dovrà essere riavviato, e la VIA nuovamente compiuta sulla base del presupposto, allo stato vigente, che i beni oggetto del PAUR non sono soggetti a vincoli diretti o indiretti quali beni culturali.

10. Sono assorbiti, alla luce delle precisazioni sull'interesse a ricorrere svolte da Atlante srl e di preliminari ragioni logiche, il secondo, il terzo e il quarto motivo aggiunto, che colgono presunti vizi della procedura in conferenza dei servizi e dell'atto conclusivo di essa, sul presupposto, ora superato, che i vincoli fossero vigenti.

11. La complessità delle questioni trattate costituisce causa eccezionale per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

Annulla il DM n. 187 del 22 settembre 2021 del MIC.

Annulla la determina della Regione Lazio n. G01996 del 24 febbraio 2022

Compensa le spese tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Bignami

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO